

(N. 730-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1949

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1950

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Conciliazione e Regolamento giudiziario conclusa a Beirut fra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Nei primi mesi dello scorso anno il Governo Italiano ha stipulato col Governo del Libano accordi e convenzioni per attuare e precisare rapporti commerciali tra i due Paesi amici. Il primo accordo si riferisce ai trasporti aerei tra l'Italia e Libano ed è stato concluso a Beirut il 24 gennaio 1949. Successivamente, e cioè il 15 febbraio, è stato stipulato il trattato di amicizia, commercio e navigazione (già approvato dal Senato della Repubblica); infine, nello stesso giorno, è stata conclusa la Convenzione che è oggetto del nostro esame e per la quale si chiede la ratifica.

Questa Convenzione ha lo scopo di fissare le norme idonee per superare le questioni e gli eventuali contrasti che potessero sorgere sul

trattato commerciale ed in genere sugli accordi in precedenza stipulati dai due Paesi.

Nella Convenzione è preveduta la costituzione di una Commissione permanente di conciliazione, alla quale sono affidati compiti ben definiti e precisati nell'articolo 8 della Convenzione stessa. Nella ipotesi e nel caso che la Commissione non raggiungesse la conciliazione auspicata, allora le parti s'impegnano di ricorrere alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia e le controversie verranno definite secondo le norme dello statuto della Corte stessa. Il disegno di legge è breve, e preciso e l'accordo di cui si chiede la ratifica non comporta alcun onere a carico del bilancio. La Commissione ne propone pertanto l'approvazione.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Conciliazione e Regolamento giudiziario conclusa a Beirut, fra l'Italia ed il Libano, il 15 febbraio 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 23.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.